



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
E DI DIDATTICA INTEGRATIVA

Emanato con D.R. 177 del 16.06.2011

Modifiche emanate con D.R. n. 206 del 18.07.2011



Art. 1 - Oggetto, finalità e requisiti

Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente - in particolare del D.P.R. 382/1980, della legge 341/1990 e della legge 240/2010, le procedure finalizzate al conferimento di:

- a) incarichi di insegnamento e incarichi di insegnamento per moduli didattici curriculari;
- b) attività didattiche integrative;

a titolo gratuito o oneroso, nell'ambito dei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dai DD.MM. ministeriali, attivati presso l'Università per Stranieri di Perugia, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Art. 2 - Programmazione delle attività formative

Le strutture didattiche, in sede di programmazione delle attività, assegnati gli impegni didattici e organizzativi propri dei professori e dei ricercatori di ruolo presso l'Ateneo, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, nonché gli impegni didattici dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 230/2005, in servizio nell'anno accademico di riferimento, deliberano, motivando, l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità, cui affidare gli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Soggetti destinatari

Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere altresì affidati, nel rispetto del codice etico, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a € 40.000,00 lordi, ovvero dipendenti di altre amministrazioni o enti con i quali esiste specifica convenzione.

Inoltre gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti, nel rispetto del codice etico, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e, preferibilmente, di titolo di formazione specialistica post laurea nella materia di durata non inferiore all'anno (dottore di ricerca, abilitazione ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero).

Gli incarichi a professori o ricercatori di altre Università ovvero a dipendenti di pubbliche amministrazioni sono attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'Ateneo o dell'amministrazione dell'ente di appartenenza.

La funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti direttamente è attribuita al Nucleo di Valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 240/2010.

TITOLO I - INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 4 – Incarichi di insegnamento a titolo gratuito

Gli incarichi disciplinati dal presente articolo si riferiscono agli insegnamenti attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, a titolo gratuito.

L'attribuzione è effettuata tramite contratto stipulato dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti hanno la durata di un anno accademico, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 5 anni e devono contenere:

- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
- b) la data di inizio e fine dell'incarico;



- c) l'oggetto della prestazione, la descrizione dell'insegnamento assegnato o del modulo che costituisce parte integrante dell'insegnamento o dell'attività didattica integrativa, le modalità di svolgimento, il numero di ore, il numero di CFU nel caso in cui sia prevista l'attribuzione;
- d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento, ove previste;
- e) le modalità indicate per la verifica delle attività.

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 5 – Incarichi di insegnamento a titolo oneroso

Gli incarichi disciplinati dal presente articolo si riferiscono esclusivamente agli insegnamenti attribuiti a titolo oneroso.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'attribuzione è effettuata direttamente. Possono altresì essere conferiti, sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 593/1993. In tal caso, l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico avviene secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato. Gli incarichi possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'articolo 8 del DPCM 593/1993 o enti privati.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'attribuzione è effettuata previa selezione pubblica per merito comparativo. Le esigenze della struttura didattica proponente devono essere adeguatamente motivate.

L'attribuzione di cui al precedente comma 3 è effettuata tramite contratto stipulato dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti hanno la durata di un anno accademico, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 5 anni e devono contenere:

- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
- b) la data di inizio e fine dell'incarico;
- c) l'oggetto della prestazione, la descrizione dell'insegnamento assegnato o del modulo che costituisce parte integrante dell'insegnamento o dell'attività didattica integrativa, le modalità di svolgimento, il numero di ore, il numero di CFU nel caso in cui sia prevista l'attribuzione;
- d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento, ove previste;
- e) le modalità indicate per la verifica delle attività;
- f) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 6 - Compenso e modalità di pagamento

Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi assegnati direttamente a soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Gli incarichi affidati a personale docente e ricercatore dell'Università per Stranieri di Perugia, qualora si tratti di attività rientrante nei doveri istituzionali, si intendono a titolo gratuito; per le ore eccedenti si fa riferimento al Regolamento per l'incentivazione dei docenti interni e al relativo tariffario. Qualora l'incarico sia riferito alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e l'affidatario sia un ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università per Stranieri di Perugia che presta il proprio consenso all'affidamento, la retribuzione prevista dall'incarico è da intendersi retribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 240/2010, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'ateneo.

Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi assegnati tramite le procedure selettive pubbliche è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui al comma precedente, l'Università continuerà ad applicare i compensi previsti per l'attribuzione di incarichi di insegnamento ai professori a contratto, già deliberati dagli organi collegiali competenti.



Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Responsabile della struttura didattica che certifica il regolare svolgimento dell'attività didattica. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero di ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.

Art. 7 - Procedure per il conferimento degli incarichi

Le strutture competenti, in sede di programmazione delle attività didattiche, completata l'attribuzione dei compiti didattici, evidenziano con delibera motivata, l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità cui affidare gli incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative non ancora attribuiti, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 8 – Bandi di selezione pubblica per merito comparativo

Sono rivolti ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

Il bando, a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul portale di Ateneo, definisce le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati – per titoli o per titoli e colloquio – la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico.

Il bando deve inoltre indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa delle candidature. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:

a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico;

b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;

c) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell'insegnamento;

d) attività didattica maturata in ambito accademico.

I predetti criteri si applicano anche in caso di candidatura unica.

I bandi contengono il compenso previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere, nonché l'attestazione della copertura finanziaria.

Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai consigli delle strutture didattiche proponenti o da commissioni appositamente nominate, costituite da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo, che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell'attività di ricerca svolta. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, che sarà riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilato un elenco di eventuali assegnatari.

Tale elenco viene approvato, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Responsabile della struttura didattica interessata ed è pubblicato sul portale di Ateneo.

Le proposte di conferimento vengono quindi trasmesse ai competenti uffici dell'Ateneo, per la successiva attribuzione mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo.

Art. 9 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

I titolari di incarichi di cui al presente Regolamento svolgono le attività formative previste dall'insegnamento e sono tenuti, qualora previsto nel contratto, al ricevimento e all'assistenza agli studenti e alla partecipazione agli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti. Possono inoltre essere nominati quali membri delle commissioni di laurea. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.



Il titolare dell'incarico è tenuto, prima dell'inizio dell'insegnamento e/o modulo, a inserire nel sistema informativo di Ateneo le informazioni richieste. Inoltre, è tenuto a compilare online il registro del docente sul sistema informativo di Ateneo, inserendo i dati relativi a ogni lezione. Il registro verrà approvato dal Responsabile della struttura didattica e sarà quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate.

Il titolare dell'incarico può partecipare alle sedute del consiglio della struttura didattica presso cui svolge l'incarico, ove previsto dai regolamenti dell'Università. È comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 10 - Durata

Gli incarichi di cui al presente titolo hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

TITOLO II – INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

Art. 11 - Oggetto dell'incarico

Le strutture didattiche possono affidare a soggetti con idonea qualificazione scientifica e professionale attività finalizzate all'assistenza agli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari, per le attività di orientamento, di tutorato e dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.).

Le prestazioni richieste rivestono carattere strumentale rispetto ai compiti del personale docente e ricercatore.

I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato e devono contenere l'indicazione:

- a) dell'anno accademico di riferimento;
- b) dell'attività da svolgere con indicazione dell'insegnamento/i a cui è di supporto;
- c) del numero di ore richieste;
- d) dell'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 12 - Conferimento dell'incarico

Gli incarichi sono conferiti attraverso procedure di selezione pubblica a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul portale di Ateneo. Ai fini del reclutamento si applicano i medesimi criteri e modalità previsti per gli incarichi di insegnamento contenuti nel presente Regolamento.

Possono inoltre essere conferiti contratti a esperti appartenenti a Enti pubblici o privati, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. In tal caso l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico a contratto può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste nel presente Regolamento, ma con modalità tali che garantiscano in ogni caso un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.

Art. 13 - Compenso e modalità di pagamento

Il Consiglio Accademico e di Amministrazione, con apposite deliberazioni, definiscono i compensi per l'attribuzione di contratti per l'attività di didattica integrativa.

Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare online il registro sul sistema informativo di Ateneo, inserendo i dati relativi all'attività svolta.

Il pagamento del corrispettivo, effettuato in un'unica soluzione posticipata al termine della prestazione, è autorizzato previa attestazione del Responsabile dell'insegnamento che certifica il regolare svolgimento dell'attività.



Il contratto può essere anche a titolo non oneroso.

Art. 14 - Durata

I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati su richiesta motivata della struttura didattica, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta. La durata complessiva, compresi i rinnovi, non può superare i tre anni accademici.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni

Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:

- a) a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto (Facoltà o altro organo competente ad effettuare la proposta di stipula del contratto);
- b) agli iscritti ai corsi di cui all'articolo 1 della legge 30.11.1989, n. 398;
- c) a studenti attivi presso la struttura didattica di riferimento.

I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 230/2005 in servizio presso l'Università per Stranieri di Perugia possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di cui al presente regolamento, sentito il Responsabile della Ricerca. Ai medesimi, in base al combinato disposto delle norme contenute nella legge 240/2010 e di quelle fissate dal D.M. 22.09.2010, n. 17, possono essere attribuiti corsi o moduli curriculari. L'affidamento avviene nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dal Regolamento in materia, vigente al momento del reclutamento di detto personale.

Qualora l'incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'incaricato sia professore o ricercatore di ruolo a tempo pieno presso un altro Ateneo è necessaria l'autorizzazione rettorale all'espletamento delle funzioni didattiche ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge 240/2010.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.

Art. 16 - Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione, non provvedano – salvo giustificati motivi – alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto si risolve automaticamente se l'interessato non dà inizio alle attività di cui al presente regolamento nel termine stabilito dal contratto. Di tale inadempienza la struttura didattica competente è tenuta a dare comunicazione alla Divisione Risorse Umane.

Il contratto si intende risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione; è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Responsabile della struttura didattica.

È comunque fatta salva la risoluzione del rapporto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.



Art. 17 - Trattamento previdenziale ed assistenziale

Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Limitatamente al periodo della prestazione, l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 38/2000, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal primo comma dello stesso articolo.

Art. 18 – Conferimento diretto per chiara fama

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore può attribuire incarichi di insegnamento a titolo oneroso a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, su proposta del Consiglio di Amministrazione e della struttura responsabile del corso di studio, previo parere del Consiglio Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato sul sito web di Ateneo.

Il corrispettivo economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.

I contratti di cui al presente articolo hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili per un periodo di tre anni consecutivi.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di affidamento di incarichi di didattica a contratto contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi, a far data dal Decreto Rettorale con il quale il medesimo regolamento viene ad essere adottato.

L'attività didattica, anche se diversa da quella integrativa, svolta ai sensi del Titolo I del presente regolamento dai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 230/2005, è utile ai fini dell'assolvimento dell'impegno didattico.

L'attività didattica di cui al comma precedente è sottoposta alla valutazione ai sensi del vigente "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato".

Gli eventuali compensi per gli incarichi di insegnamento di cui al Titolo I del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 230/2005 sono riassorbiti dal trattamento economico definito dal contratto individuale di lavoro, fino al raggiungimento del numero di ore di didattica frontale o equivalente ivi previste.

La stipulazione di contratti ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia modificato ai sensi della legge 240/2010, si intende che la struttura didattica di riferimento sia la Facoltà.